



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 153

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 755.000,00 - OPERA N. 6424.

Il giorno 13.07.2021 ad ore 09.20 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Franzoia Mariachiara**
 Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Bozzarelli Elisabetta**
 e assessori **Facchin Ezio**
 Maule Chiara

e pertanto complessivamente presenti n. 5, assenti n. 3, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/102 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di un parcheggio in via Ponte Alto, in quanto il parcheggio pubblico esistente a monte, a servizio del centro sportivo, non riesce a soddisfare la crescente richiesta di posti auto degli utenti degli impianti sportivi e dei visitatori del vicino Orrido di Ponte Alto, dotato di limitati posti auto in relazione all'alto numero di visitatori, i quali sostano sovente lungo la strada provinciale via Valsugana. Inoltre il primo tratto di via Ponte Alto risulta di larghezza limitata, privo di percorso pedonale e con un innesto difficoltoso da via Valsugana;

rilevato che la zona in cui è prevista la realizzazione del nuovo parcheggio attualmente risulta adibita a prato, senza alcun utilizzo specifico, mentre via Ponte Alto presenta delle larghezze variabili da un minimo di 3,60 metri ad un massimo di 4,50 metri ed è dotata di un impianto di illuminazione pubblica e di un collettore per lo smaltimento delle acque bianche;

posto che l'intervento nello specifico prevede:

- la realizzazione di un parcheggio con 33 posti auto più un posto auto per persone disabili;
- la realizzazione di due collegamenti pedonali: il primo, più breve, permetterà di raggiungere il parcheggio soprastante attraverso una scalinata ed un breve tratto in salita con pendenze che seguiranno l'andamento naturale del terreno; il secondo, progettato per un utilizzo anche delle persone disabili, si svilupperà per circa 230 metri lungo le rampe del prato esistente per terminare sulla stradina di accesso al campo sportivo. In ogni caso gli utenti che devono accedere al centro sportivo potranno parcheggiare presso il posteggio esistente a monte, già dotato dei posti auto per disabili;
- l'allargamento di via Ponte Alto dall'incrocio con la strada della Valsugana fino all'ingresso del nuovo parcheggio (per uno sviluppo di circa 80 metri), con una larghezza da un minimo di 5,00 metri ad un massimo di 6,50 metri e la realizzazione sul lato ovest di un nuovo marciapiede della larghezza di 1,50 metri e di una pista ciclabile unidirezionale di pari larghezza che permetterà ai ciclisti di scendere in sicurezza da via Ponte Alto sino alla strada della Valsugana;
- la realizzazione di un nuovo marciapiede sul lato est della strada della Valsugana che avrà larghezze variabili da un minimo di 1,20 metri sino ad un massimo di 2,85 metri per creare un percorso dedicato agli utenti dell'Orrido e per mettere in sicurezza i residenti degli edifici limitrofi;
- la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica, di smaltimento delle acque meteoriche e dell'arredo a verde con nuove alberature e aiuole;

evidenziato inoltre che contestualmente all'intervento in oggetto la Provincia autonoma di Trento provvederà ad installare a proprie spese un nuovo impianto semaforico per l'attraversamento pedonale della strada della Valsugana, al fine di mettere in sicurezza i pedoni e i ciclisti che transitano tra via alla Cascata e via Ponte Alto;

rilevato che nell'ambito del presente progetto, su richiesta di S.E.T. Distribuzione S.p.a., è prevista la costruzione di una cabina elettrica che sarà completamente interrata e verrà ubicata a tergo del nuovo muro di sostegno da realizzarsi su via Ponte Alto; tutte le opere relative alla cabina elettrica saranno realizzate a cura e spese di S.E.T.;

atteso quindi che il progetto prevede lavori stradali con demolizioni, rimozioni, fresature, scavi ed indennità di discarica, murature e strutture in c.a. con rivestimenti in pietra, sottofondi in materiale misto calcareo ed in cls, cordone e binderi in porfido, opere per smaltimento acque meteoriche quali pozzetti, caditoie e tubi; plinti e pozzetti in cls, tubazioni passacavi, cavidotti, chiusini in ghisa, pali in acciaio ed armature stradali con lampade a led per l'impianto di illuminazione pubblica, pavimentazioni in conglomerato bituminoso, segnaletica stradale, arredo a verde e impianto d'irrigazione;

dato atto che l'intervento interessa le p.ed. 1655, p.f. 1843/2, p.f. 244/2, p.f. 1873/2 e p.f. 291/1 C.C. Cognola di proprietà pubblica e le p.ed. 352, p.f. 289 e p.f. 230/2 C.C. Cognola di proprietà privata;

considerato che l'esecuzione dei lavori comporta anche l'occupazione temporanea e permanente di terreni privati che dovranno essere acquisiti mediante espropriazione;

precisato a tal proposito che con i lavori in oggetto si procede:

- all'acquisizione, ai sensi dell'art. 31 della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m., del sedime stradale presente a lato della strada della Valsugana facente parte delle p.ed. 352 e p.f. 289 C.C. Cognola da parte della Provincia autonoma di Trento, posto che detta area risulta adibita a sede stradale della S.P. 204 da più di vent'anni e che la p.f. 1873/2 C.C. Cognola (strada della Valsugana) è stata ceduta alla P.A.T. nel 1998. Pertanto con determinazione 13.01.2021 n. 4 del Dirigente del Servizio Gestione strade della Provincia è stata attivata la procedura di regolarizzazione catastale – tavolare per l'intavolazione delle particelle fondiari ed edificabili sopra richiamate alla Provincia autonoma di Trento - Beni demaniali – Ramo strade;
- all'occupazione temporanea e permanente mediante espropriazione di parte della p.f. 230/2 C.C. Cognola;

richiamato al riguardo l'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m., che ai commi 4 bis e 4 ter prevede sia data comunicazione del progetto di opera pubblica, prima che lo stesso venga approvato, ai proprietari ed ai possessori dei terreni oggetto di esproprio;

atteso che si è provveduto alla comunicazione di avvio di procedimento a tutti i proprietari interessati dall'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m e che con nota di data 27.01.2021 prot. n. 21965 si è richiesta la pubblicazione dell'avviso relativo all'occupazione di aree private;

dato atto che a seguito delle suddette comunicazioni non sono pervenute osservazioni;

richiamata la deliberazione giunta 09.12.2019 n. 255 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare relativo al "Percorso pedonale e parcheggio in via Ponte Alto" - opera 6424, datato ottobre 2019, dell'importo complessivo di euro 680.000,00 così distinto:

A) lavori	euro	510.000,00	
oneri per la sicurezza	euro	40.000,00	
sommano			euro 550.000,00
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta			euro 25.500,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio con oneri a carico del Comune - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamento sottoservizi (i.v.a. compresa)			euro 5.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) imprevisti	euro	10.863,64	
D2) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	30.000,00	
D3) i.v.a. 10% su A) + B) + D1)	euro	58.636,36	
sommano			euro 99.500,00
totale			euro 680.000,00

richiamata la determinazione 11.06.2020 n. 23/40 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva, per la redazione della relazione geologica geotecnica e da professionista esterna per il coordinamento per la sicurezza progettuale verso la corresponsione del compenso di euro 14.314,09 (oneri e i.v.a. compresi) e contestualmente è stata prenotata la somma di euro 665.685,91 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

richiamata inoltre la determinazione 10.05.2021 n. 23/30 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con la quale è stato modificato il gruppo misto di progettazione costituito con la sopra citata determinazione 11.06.2020 n. 23/40, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali per la progettazione esecutiva (la quale risulta ora affidata ad ulteriore tecnico rispetto ai due già incaricati della medesima con la sopra richiamata determinazione), per la redazione del tipo di frazionamento, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per l'analisi del rischio geologico e da professionista esterna per il coordinamento per la sicurezza progettuale, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/40;

visto quindi il progetto esecutivo recante date varie, redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, che si attesta sull'importo complessivo di euro 755.000,00 così distinto:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	616.700,97	
A2) oneri per la sicurezza	euro	27.416,92	
A3) oneri per le misure di contrasto covid 19	euro	3.631,55	
sommano			euro 647.749,44
B) lavori in economia per opere non progettualizzabili da affidare alla stessa Ditta appaltatrice			euro 16.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio - contributi ed oneri vari per allacciamenti nuovi impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti (i.v.a. compresa)			euro 9.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione			
D1) imprevisti e arrotondamento (i.v.a. compresa)	euro	860,62	
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	15,00	
D3) spese tecniche (i.v.a. e oneri compresi)	euro	15.000,00	
D4) i.v.a. 10% su A) + B)	euro	66.374,94	
sommano			euro 82.250,56
totale			euro 755.000,00

evidenziato che, pur non modificando l'oggetto dell'intervento, il progetto esecutivo ha previsto un incremento economico complessivo di euro 75.000,00, rispetto all'importo preventivato per il progetto preliminare, principalmente per la necessità di realizzare un percorso sbarrierato tra il nuovo parcheggio ed il parcheggio esistente a monte;

atteso che negli strumenti di programmazione dell'Ente per il 2020 è stata prevista l'opera in oggetto per un importo di euro 680.000,00 e che con variazione di bilancio di novembre 2020 è stato stanziato il supero per l'importo di euro 75.000,00;

atteso inoltre che la somma di euro 665.685,91 quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40 di euro 14.314,09, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 75.000,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10%, rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., che si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione della disposizione planimetrica del parcheggio lungo la viabilità esistente, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre, vista la tipologia degli interventi, essi non consentono la suddivisione in lotti, ma richiedono il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. Infatti l'opera prevede la realizzazione di scavi, muri, pavimentazioni di tipo stradale, nonché altre tipologie di lavorazioni che presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme di lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

rilevato che per l'intervento in argomento sono stimati maggiori oneri annui di gestione per euro 4.039,08;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., datato 20.04.2021 e allegato alla nota 23.04.2021 prot. n. 107360, reso dal Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione

strade e parchi, Gestione fabbricati, Sostenibilità e transizione ecologica, Edilizia pubblica, Urbanistica, Appalti e partenariati, Risorse finanziarie e patrimoniali e Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

precisato che in sede di Conferenza dei Servizi sono state sollevate le seguenti osservazioni:

- il Servizio Gestione strade e parchi ha richiesto che in sede esecutiva venga realizzato un passaggio pedonale in corrispondenza dell'ingresso del parcheggio di via Ponte Alto; detta richiesta è stata recepita nel progetto esecutivo;
- il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica ha richiesto che in sede esecutiva si valuti la possibilità di realizzare una zona di sbarco/imbarco passeggeri per la fermata dell'autobus extraurbano direzione Trento; al riguardo il Servizio Opere di urbanizzazione primaria nella nota di data 23.04.2021 prot. n. 107360 controdeduce che si valuterà in fase di realizzazione dell'opera la possibilità o meno di eseguire quanto richiesto;

vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'eshaustività del progetto esecutivo, datata 20.04.2021, allegata alla nota 23.04.2021 prot. n. 107360, resa dai tecnici dell'Amministrazione per la progettazione esecutiva, per la relazione di calcolo dei C.A., per la relazione di calcolo impianto illuminazione pubblica, per la relazione geologica, relazione geotecnica ed analisi del rischio geologico, per il tipo di frazionamento e da progettista esterna per il coordinamento per la sicurezza progettuale;

vista inoltre la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria, allegata alla nota 23.04.2021 prot. n. 107360, di conferma di esecutività del progetto, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

dato atto che ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, con nota di data 15.06.2020 prot. n. 126073 il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha inviato copia del progetto definitivo alla Circoscrizione n. 6 – Argentario e dalla stessa non sono pervenute risposte o osservazioni;

viste altresì:

- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Servizio attività Edilizia – Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio per i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme in data 17.07.2020 prot. n. 154235 senza prescrizioni;
- l'autorizzazione congiunta rilasciata dal Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento e dall'Agenzia provinciale per le opere pubbliche - Servizio Opere stradali e ferroviarie pervenuta in data 15.07.2020 ns id. 127057712 con le seguenti prescrizioni, che saranno ottemperate in fase esecutiva ed al termine dei lavori;
 - ai fini dell'attività gestionale il marciapiede a margine della strada provinciale e l'impianto semaforico saranno in carico all'Amministrazione comunale;
 - al termine dei lavori dovrà essere eseguito un frazionamento, identificando la particella fondiaria costituente il marciapiede a margine della SP 204; la neo p.f. rimarrà nel demanio dell'Amministrazione comunale mentre la superficie rimanente della p.f. 1873/2, che corrisponde alla sede stradale della SP 204, verrà di seguito trasferita alla P.A.T. - Servizio Gestione strade;
 - eventuali ulteriori prescrizioni non sostanziali potranno essere impartite dal Servizio Gestione strade nel corso dei lavori;

vista inoltre l'attestazione di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative Norme di attuazione rilasciato sulla base del progetto in data 21.12.2020 prot. n. 298298 dall'allora Servizio Attività edilizia – Progetto Adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale e le seguenti di carattere specifico:

- i lavori devono essere eseguiti in conformità alla già citata autorizzazione paesaggistica della Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio, prescrizione che sarà ottemperata in fase esecutiva;
- i lavori devono essere eseguiti in conformità alla sopra richiamata autorizzazione congiunta del Servizio gestione strade e dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie, prescrizione cui si adempirà in fase esecutiva;
- prima della deliberazione di approvazione del progetto deve essere acquisito il nullaosta Novareti di connessione ai servizi e l'autorizzazione allo scarico (se indicata come necessaria nel nullaosta), rispetto alla quale il Servizio Opere di urbanizzazione primaria nella nota 23.04.2021 prot. n. 107360 ha controdedotto che il nulla osta e l'autorizzazione allo scarico

non sono necessari in quanto trattasi di opera di infrastrutturazione su bene demaniale realizzata dall'Amministrazione comunale;

viste infine:

- la check list di verifica del Piano di sicurezza e coordinamento, come da indicazioni del Dirigente dell'allora Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011, allegata alla nota 23.04.2021 prot. n. 107360;
- la dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria che non necessitano ulteriori pareri e nulla osta datata 20.04.2021, allegata alla nota 23.04.2021 prot. n. 107360;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175 e nel bilancio 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 176 e successive variazioni;

atteso che il progetto oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 172855/2021;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

ritenuto altresì, in ragione della necessità di conformare le previsioni del Capitolato speciale d'appalto-norme amministrative compreso nel progetto esecutivo sopra illustrato a quanto disposto in materia di correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici dal Regolamento di attuazione dell'art. 33 della L.p. n. 2/2016 n. 2 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. e da tutta la disciplina attuativa ed in particolare dalla deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 701 del 7 maggio 2021, nonché a quanto introdotto dalle novità intervenute nell'ordinamento provinciale in materia di subappalto in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto legge 31.05.2021 n. 77, di prevedere fin d'ora l'aggiornamento per tali aspetti del Capitolato speciale d'appalto, senza approvazione di successive varianti;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000440004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- le note istruttorie di data 23.04.2021 prot. n. 107360, di data 25.05.2021 prot. n. 139455, di data 28.06.2021 prot. n. 170060 e di data 01.07.2021 prot. n. 172855 del Servizio Opere di urbanizzazione primaria;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo relativo al "Percorso pedonale e parcheggio in via Ponte Alto" opera 6424 recante date varie elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 755.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub n. prot. 172855/2021;
3. di dare atto che la somma di euro 665.685,91, quale ulteriore quota dello stanziamento dell'opera, è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40 di euro 14.314,09, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. e che alla stessa stregua si considera prenotata la somma di euro 75.000,00 quale supero di spesa, essendo avvenuto l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo con la sopra citata determinazione del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/40;
4. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;
5. di autorizzare fin d'ora le modifiche al Capitolato Speciale d'appalto – norme amministrative compreso nel presente progetto esecutivo, che si renderanno necessarie secondo quanto indicato in premessa;
6. di procedere mediante espropriazione ai sensi della L.p. 19.02.1993 n. 6 e s.m. all'acquisizione delle aree interessate dall'opera, come da piano espropri;
7. di autorizzare la Dirigente del Servizio Risorse patrimoniali e finanziarie all'avvio delle procedure per l'espropriazione e quelle per l'eventuale occupazione temporanea dei terreni;
8. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 18 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e i., con l'approvazione del progetto esecutivo i lavori sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
9. di prendere atto che la comunicazione e la pubblicità dell'approvazione del progetto ai soggetti espropriandi di cui all'art. 18, comma 4 ter della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. avverrà mediante la notifica del provvedimento di avvio della procedura espropriativa di cui all'articolo 4 della L.p. 19 febbraio 1993 n. 6;
10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B19000440004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Progetto esecutivo, date varie, in formato digitale (rif. Pitre prot. n. 172855/2021).

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO IN VIA PONTE ALTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 755.000,00 - OPERA N. 6424.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 5

Favorevoli: n. 5 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Franzoia, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 13.07.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 102 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO
IN VIA PONTE ALTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO
- IMPORTO EURO 755.000,00 - OPERA N. 6424.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 8 luglio 2021

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 102 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. - PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGIO
IN VIA PONTE ALTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO
- IMPORTO EURO 755.000,00 - OPERA N. 6424.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Capoufficio
dott.ssa Roberta Canali
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 08.07.2021